

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio
valeriatocchio@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Circolare 14 gennaio 2015

LEGGE DI STABILITA' 2015

Deduzione IRAP sul lavoro

Viene introdotta la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato. Con l'introduzione della nuova disposizione, infatti, viene riconosciuta l'ulteriore deduzione della differenza tra costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le già previste deduzioni IRAP.

La deduzione compete con riferimento a tutti i dipendenti a tempo indeterminato, anche parziale (di tipo orizzontale, verticale e misto). La nuova deduzione è di tipo residuale: in pratica, il contribuente deve, innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell'impiego di personale già vigenti, se l'ammontare deducibile così determinato è inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d'imposta, compete un'ulteriore deduzione per l'eccedenza.

La novità si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (si tratta del 2015, per i soggetti "solari") e, dunque, dalla dichiarazione IRAP 2016 per il 2015.

Viene previsto, inoltre, per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda. Il nuovo credito d'imposta, spettante per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (si tratta del 2015, per i soggetti "solari"), è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dall'anno di presentazione del corrispondente modello Irap.

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta previsto dal DL n. 145/2013 a favore delle imprese che investono in ricerca e sviluppo, al fine di semplificarne la disciplina.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Sono agevolabili le spese effettuate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 fino al 31.12.2019.

L'agevolazione spetta a tutte le imprese, indipendente dal settore di attività, dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato (viene eliminato, inoltre, il limite di fatturato di 500 milioni di euro).

Sono agevolabili le seguenti spese:

- lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili;
- ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l'esclusione dei prototipi;
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non rientrano tra le attività agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, qualora tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Sono agevolabili le seguenti spese:

- spese per personale altamente qualificato;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio (costo unitario non inferiore a 2.000 euro);
- costi di ricerca in collaborazione con università, enti ed organismi di ricerca e altre imprese, comprese le star-up innovative;
- competenze tecniche e privative industriali.

Il credito d'imposta viene concesso nella misura massima annuale di 5 milioni di euro, in generale nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti, nella misura del 50% per i costi di ricerca e per le spese in personale altamente qualificato.

Il credito viene riconosciuto qualora siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30.000 euro.

Riqualificazione energetica e recupero edilizio

Sono state nuovamente prorogate le agevolazioni potenziate a favore degli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico.

Con particolare riferimento alle spese di risparmio energetico gli interventi vengono agevolati al 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2015.

L'agevolazione viene riconosciuta anche per gli interventi su parti comuni condominiali, per l'acquisto e la posa di schermature solari, per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale.

In riferimento agli interventi di recupero edilizio viene ora stabilito che la detrazione IRPEF del 50% si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2015. Vengono riconfermate fino al 31.12.2015 le agevolazioni sull'acquisto di mobili finalizzati all'arredo, nonché dei grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

Allo stesso modo vengono prorogate le agevolazioni potenziate a favore delle spese sostenute su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Fino al 31.12.2015 tali spese sono agevolate nella misura del 65% per un massimale di 96.000 euro.

Ritenuta sui bonifici

Viene stabilito l'aumento dal 4% all'8% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Viene disposta la riapertura della possibilità di rideterminare (alla data del 1.1.2015) il costo d'acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi, nonché delle partecipazioni non quotate possedute a titolo di proprietà e usufrutto.

Possono accedere alla rivalutazione persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e associazioni professionali.

Entro la data del 30.6.2015 gli interessati dovranno provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima, nonché al versamento dell'imposta sostitutiva, 4% per le partecipazioni non qualificate (fino al 30.6.2014 pari al 2%) e 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni (fino al 30.6.2014 pari al 4%).

Nuove possibilità di ravvedimento operoso

La legge di stabilità 2015 ha introdotto nuove ipotesi di ravvedimento, riducendo le preclusioni derivanti dai controlli e dagli accertamenti tributari. Le quattro nuove ipotesi previste dalla legge possono essere applicate nelle ipotesi di omesso e ritardato pagamento dei tributi, oppure nel caso di omissioni ed errori che determinano l'infedeltà della dichiarazione.

Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l'inizio dell'attività amministrativa di accertamento portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche) che sarà inibito, per le violazioni di tipo sostanziale, solo dal momento della notifica dell'avviso di accertamento. Resta causa ostativa del ravvedimento la notifica degli avvisi di irregolarità emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

Per effetto dell'introduzione di tali nuove ipotesi, viene prevista l'abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso e, in particolare:

- l'adesione agli inviti a comparire (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97);
- l'adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).

Inoltre, in materia di acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) è stata abrogata la disposizione (comma 2-bis) che prevedeva la riduzione delle sanzioni alla metà qualora l'avviso di accertamento / liquidazione non fosse stato preceduto dall'invito a comparire.

Detti istituti continuano comunque ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi ed IVA e altre imposte indirette notificati entro il 31.12.2015 ed ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA consegnati entro il 31.12.2015.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Buoni pasto

Viene innalzata la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico.

Erogazioni liberali a ONLUS e partiti politici

In riferimento alle erogazioni a favore delle ONLUS viene stabilito che i contribuenti hanno diritto ad una detrazione pari al 26% fino ad un massimale di 30.000 euro (il precedente limite era fissato a 2.065 euro).

In riferimento alle erogazioni ai partiti politici viene specificato che sono detraibili (con aliquota del 26% nel limite massimo di 30.000 euro) anche le somme erogate dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche ed in attuazione di quanto previsto da regolamenti o delibere statutarie dei partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.

Cessioni dei crediti della PA

Viene prevista una modifica alla disciplina della cessione (ad istituti bancari e finanziari) dei crediti della PA, con l'introduzione di una previsione nel DL n.66/2014 ai sensi della quale la regolarità contributiva del cedente deve essere attestata tramite rilascio di DURC nel momento stesso della cessione del credito tramite piattaforma digitale o comunque acquisita dalla PA ceduta.

Aliquota d'imposta degli e-book

Viene ridotta l'aliquota d'imposta applicabile agli e-book, che passa dal 22 al 4%.

IVA su pellet

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione al n. 98), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa dal 10% al 22%.

Aumento aliquote IVA

Viene previsto l'aumento:

- dell'aliquota IVA del 10% di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dal 2017;
- dell'aliquota IVA del 22% di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dal 2018.

L'incremento di cui sopra non sarà attuato qualora siano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

Credito d'imposta autotrasporto

La Legge di stabilità 2015 prevede che il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore degli autotrasportatori, non si applica ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2015.

A detto credito d'imposta non si applica la riduzione delle percentuali di fruizione disposta dalla legge n. 147/2013 non solo per l'anno 2014, ma anche per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Di conseguenza, il taglio del 15% della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori relativo all'aumento dell'accisa sul gasolio opererà a partire dal 2019 e non più a partire dal 2015.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Editoria

Viene prorogato al 31.12.2015 il termine entro il quale gli operatori del settore editoriale devono effettuare l'adeguamento tecnologico ai fini della tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. E', pertanto, riconosciuto anche per il 2015 il credito d'imposta ex art. 4, comma 1, DL n. 63/2012.

Auto d'epoca

Confermata l'eliminazione dell'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico.

Incentivo acquisto veicoli ecologici

Viene prevista la soppressione per il 2015 del contributo riconosciuto ai soggetti che acquistano (anche tramite leasing) un veicolo nuovo a basse emissioni ovvero consegnano, per la rottamazione, un veicolo (purché della stessa categoria del veicolo acquistato e immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo veicolo) di cui sono proprietari / utilizzatori da almeno 12 mesi.

Stabilizzazione del bonus di 80 euro

Diventa strutturale il bonus di 80 euro previsto a favore dei lavoratori subordinati. Per il 2015, l'importo spettante ai lavoratori subordinati è al massimo pari, su base annua, a 960 euro.

Bisogna ricordare, infatti, che il bonus può subire riduzioni in funzione del reddito del contribuente. Nel dettaglio:

- qualora il lavoratore possieda un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro lordi, il bonus si applica nella misura massima di 80 euro per un totale complessivo di 960 euro annuali;
- qualora il lavoratore possieda un reddito superiore a 24.000 euro ma inferiore a 26.000 euro, al contribuente spetta un bonus proporzionalmente ridotto fino al suo completo azzeramento con il raggiungimento di un reddito complessivo di 26.000 euro;
- i lavoratori con un reddito pari o superiore a 26.000 euro non possono beneficiare dell'agevolazione in parola.

Si ricorda che ai fini della determinazione del reddito complessivo non vanno considerate le eventuali quote di TFR liquidate mensilmente al lavoratore, così come non va tenuto conto dell'eventuale assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato tra il 01.01.2015 ed il 31.12.2017 (introdotto dalla stessa legge di stabilità).

Il bonus dovrà essere erogato al lavoratore direttamente dal sostituto d'imposta qualora sussistano le condizioni per la sua fruizione (da erogare tramite compensazione orizzontale).

TRF in busta paga

Viene introdotta, in via sperimentale e limitatamente al periodo 1.3.2015/30.6.2018, la possibilità per il lavoratore dipendente (alle dipendenze del datore di lavoro da almeno sei mesi) di richiedere la liquidazione mensile del TFR.

Rimangono esclusi da tale facoltà i lavoratori dipendenti pubblici, di aziende sottoposte a procedure concorsuali e da aziende dichiarate in crisi. Tutti gli altri lavoratori dipendenti potranno proporre apposita domanda a partire dalla



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

pubblicazione dell'apposito DPCM che stabilirà le modalità attuative della disposizione in esame.

La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.

La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30.6.2018. All'atto della manifestazione della volontà il lavoratore deve aver maturato almeno 6 mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'art. 2120 del C.C.

I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di Tfr, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dallo specifico Fondo e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza

Rifinanziamento delle agevolazioni per la piccola mobilità

Viene previsto il rifinanziamento degli sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31.12.2012, lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità. Dopo anni di incertezze la legge di stabilità prevede la possibilità di fruire di tali agevolazioni fino a scadenza naturale, ovvero al raggiungimento di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Sgravio per assunzioni a tempo indeterminato

Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 viene riconosciuto uno sgravio contributivo a tutti i datori di lavoro privati, fatta eccezione:

- per le assunzioni con contratto di apprendistato o di lavoro domestico;
- per le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti all'assunzione risultino occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- per le assunzioni di lavoratori in riferimento ai quali si è già fruito dell'agevolazione;
- per le assunzioni di dipendenti che nei tre mesi antecedenti al 01.01.2015 hanno già in essere con il datore di lavoro (o società controllate-collegate) un contratto a tempo indeterminato.

Il beneficio può essere fruito per un periodo massimo di 36 mesi e consiste nell'esonero complessivo dai contributi previdenziali (non si applica ai premi INAIL) a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annuali.

Le modalità di fruizione di tale sgravio contributivo verranno rese note con un apposito intervento dell'INPS.

In sede di approvazione l'agevolazione in esame è stata estesa anche ai datori di lavoro del settore agricolo con riguardo alle assunzioni (in riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31.12.2015):

- relative ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato;
- decorrenti dall'1.1.2015.

Restano esclusi i contratti relativi a lavoratori a tempo indeterminato nel 2014 nonché quelli relativi a lavoratori a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento al 2014.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Bonus bebè

La legge di stabilità 2015 ha previsto l'erogazione di un assegno mensile per ogni figlio nato o adottato nel periodo compreso tra il 1.1.2015 ed il 31.12.2017.

Nel dettaglio l'assegno è erogato ai genitori residenti in Italia il cui nucleo familiare presenti un reddito ai fini ISEE non superiore a 25.000 euro annui ed ammonta a 960 euro annui, raddoppiati nel caso in cui l'indicatore ISEE non sia superiore a 7.000 euro.

Il bonus viene erogato mensilmente fino al terzo anno di età del bambino o fino al terzo anno di adozione, e l'assegno verrà erogato direttamente dall'INPS, a seguito di proposizione di apposita domanda.

Durc

La regolarità contributiva del cedente dei crediti, certificata tramite la piattaforma elettronica, nei confronti della P.A. è definitivamente attestata dal DURC, in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla P.A. ceduta.

Rivalutazione TFR

A partire dalle rivalutazioni del TFR dal 1.1.2015 l'aliquota d'imposta viene aumentata dal 11% al 17%. Ci si riferisce, in particolare, alle rivalutazioni decorrenti dal 1.1.2015, pertanto le rivalutazioni maturate nel 2014 ed in scadenza nel mese di febbraio 2015 continuano a scontare l'aliquota del 11%.

Split payment

È stato introdotto il nuovo meccanismo c.d. split payment in base al quale per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. l'IVA non verrà più corrisposta al fornitore ma sarà versata all'Erario direttamente dall'Ente pubblico. Tale meccanismo si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data. Di conseguenza, lo split payment:

- non si applica alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 effettuate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015;

- si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data.

Per quanto riguarda la gestione contabile delle operazioni, il fornitore emetterà fattura, per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio, con la rivalsa dell'IVA, indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell'art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972 (split payment).

Nuovo regime fiscale forfettario

Viene introdotto un nuovo regime fiscale agevolato a favore delle persone fisiche sostitutivo del regime dei minimi, degli ex minimi e del regime per le nuove iniziative produttive (le cui relative opzioni non possono più essere esercitate a partire dal 1° 1.2015).

Il nuovo regime in esame è utilizzabile sia dai soggetti che iniziano l'attività, sia da coloro che già ne esercitano una. Le persone fisiche che, nel 2014, svolgevano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo applicando uno degli abrogati regimi delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l'imprenditoria giovanile oppure per gli



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

“ex-minimi”, alla data dell’1.1.2015:

- accedono direttamente al nuovo regime agevolato per autonomi, fermo il possesso dei requisiti che più avanti si evidenzieranno (regime naturale);
- possono optare per il regime ordinario (art. 1 co. 86 della legge di stabilità 2015).

Nonostante l’abrogazione, il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile può continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicavano nel 2014. Resta, in ogni caso, salva la possibilità di scegliere l’applicazione del nuovo regime forfetario.

Possono accedere al nuovo regime i soggetti che rispettano le seguenti condizioni nell’anno precedente alla richiesta, nonché negli anni successivi:

- i ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non siano superiori a specifici limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata (limite compreso tra 15.000 e 40.000 euro);
- siano state sostenute spese non superiori ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori, compensi ad associati in partecipazione, prestazioni di lavoro di familiari;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31.12 non superi euro 20.000. A tal fine non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.

Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti:

- che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- non residenti, fatta eccezione per i soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- che, contestualmente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.

I soggetti che aderiscono al nuovo regime sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore ad euro 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

Inoltre:

- non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito;
- non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti;
- non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- non sono soggetti agli studi di settore / parametri. Sono esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché black – list.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Tra le semplificazioni figura anche la non assunzione della qualifica di sostituto d'imposta.

Dal momento che nel regime forfetario è possibile assumere collaboratori, sebbene entro il plafond annuale di 5.000 euro, si è posto il problema dell'applicazione, versamento e dichiarazione della ritenuta operata sui redditi corrisposti ai collaboratori.

In questo caso la norma prevede l'esclusione dall'applicazione della ritenuta e, conseguentemente, del suo versamento e dichiarazione.

L'esclusione dall'obbligo di operare la ritenuta alla fonte si estende anche ai compensi corrisposti a professionisti per eventuali prestazioni di servizi ricevute.

Rimanendo in tema di ritenute è anche previsto che i ricavi o compensi relativi al reddito soggetto al regime forfetario non siano assoggettati a ritenuta d'acconto.

A tal fine l'imprenditore dovrà rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto d'imposta nella quale occorre indicare che i corrispettivi erogati sono riferiti al reddito soggetto a tassazione sostitutiva.

L'uso delle parole "ricavi o compensi" rende chiaro che l'esclusione della ritenuta vale anche per i ricavi d'impresa assoggettati alla ritenuta operata dai condomini o dagli istituti di credito sui ricavi relativi a spese che concedono detrazioni fiscali.

Pertanto, i professionisti e gli intermediari di commercio dovranno riportare in fattura anche la seguente dicitura: *"Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014"*.

Interessi legali

Dal 1° gennaio 2015 cambia la percentuale di calcolo per la determinazione degli interessi legali. Il tasso è stato ridotto dall'1% allo 0,5% in ragione d'anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:

- all'1%, fino al 31.12.2014;
- allo 0,5%, dall'1.1.2015 fino al giorno di versamento compreso.

Rimanendo a disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere, formuliamo cordiali saluti.